

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.126

del 11.05.2005

#### O G G E T T O

Referendum Popolari del 12 giugno 2005. Determinazione spazi di propaganda elettorale. Propaganda diretta ed indiretta.

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	LIOCE	Maria Antonia	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2005 pubblicato sulla (G.U.) n.84 in data 12 aprile 2005, con il quale sono stati convocati per domenica 12 giugno i comizi per l'indizione di n. 4 referendum popolare:

- 1-“PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI“
- 2-“PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO”
- 3-“PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SULLE FINALITA', SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL'ACCESSO”
- 4-“PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DIVIETO DELLA FECONDAZIONE ETEROLOGA”

Considerato che ai sensi dell'art.52 della legge 25.05.1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1978,n.119, per la propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 04/04/1956, N.212 e 14/04/1975 n.130;

Visto ed applicato l'art.2 delle citate leggi 04/04/1956 n.212 e 14/04/1975 n.130;

Ritenuto di dover provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione referendaria nonché quelli per l'affissione di manifesti elettorali da utilizzare da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizione referendaria;

Considerato che la Città è costituita da un unico centro abitato, con una popolazione residente di circa 65.000 abitanti per cui, a norma di legge, devono essere predisposti un numero di venti spazi minimo per la propaganda diretta ed altrettanti per quella indiretta;

Visto che, ai sensi del citato art.52 della legge 25/05/1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1976 n.119, le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle leggi sulla propaganda elettorale ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati gruppo unico;

Visto, infine, che l'affissione di manifesti di propaganda è consentita, anche in occasione di referendum, a coloro che non partecipano direttamente (fiancheggiatori);

Preso atto della proposta di localizzazione formulata dall'U.T.C. di concerto con la polizia urbana e l'Ufficio Elettorale;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Dirigente del Settore Demografia, sotto l'aspetto tecnico ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000, e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1. Di stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale riservato a coloro che parteciperanno direttamente alla competizione referendaria (partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento e comitati promotori del Referendum) che ne fanno richiesta come da allegato elenco al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) che ne fanno richiesta, come dallo stesso elenco allegato.
3. Dare mandato all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Elettorale di provvedere alla delimitazione dei predetti spazi a mezzo tabelloni o riquadri ed alle loro delimitazioni

in sezioni, ciascuna delle quali deve avere le dimensioni non inferiore a mt.1,0 di base per mt.2,00 di altezza per gli spazi di cui al precedente punto 1 e non inferiore a mt.0,70 per mt.1,00 di altezza per quelli di cui al precedente punto 2,

4. Riservarsi di provvedere all'assegnazione ai richiedenti degli spazi di cui innanzi contestualmente sia per la propaganda diretta che per quella indiretta.
5. Con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/2000.